SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2699)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDINI e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1968

Modifica alla legge 21 aprile 1965, n. 449, riguardante il riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, con l'articolo 3 della legge in oggetto il legislatore volle prendere in considerazione il particolare caso di quei titoli di studio che, pur rilasciati da scuole secondarie di secondo grado, non possono essere considerati tali per la ridotta durata dei corsi (di due quattro anni) o per la natura particolare di essi.

Non potendo tali titoli essere dichiarati validi genericamente alla stregua di tutti gli altri titoli di scuola secondaria di secondo grado, ma dovendo pur ammettere che la preparazione professionale da essi documentata risponde, in alcuni casi, alle esigenze di formazione professionale di alcuni posti delle carriere di concetto esistenti nelle pubbliche Amministrazioni, nell'articolo 3 della citata legge si dispone che: « ... specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto . . . ».

Il contenuto di tale articolo rivela chiaramente lo spirito del legislatore, preoccupato di dare la possibilità a tutti i titolari di diplomi di qualifica di essere ammessi a quei concorsi per posti delle carriere di concetto per i quali sia accertabile la corrispondenza tra le esigenze di preparazione professionale e la preparazione professionale impartita: con atteggiamento moderno e pratico, il legislatore ha voluto porre l'accento sul valore della « preparazione funzionale ».

Tuttavia, mentre nell'articolo 3 della citata legge tale spirito emerge nella sua ampiezza, in pratica, con il titolo datole: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali » e la precisazione fatta all'articolo 1, la stessa legge viene ad avere una limitazione ingiustificata.

L'aver voluto limitare ai soli diplomi rilasciati dagli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, l'applicazione della legge, ha comportato l'esclusione dal beneficio di tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio rilasciati dalle ex scuole

LEGISLATURA IV - 1963-68 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecniche e scuole professionali femminili. Tale sperequazione dovrebbe essere considerata inammissibile perchè per la durata, la natura, la finalità, il livello e la funzionalità, i corsi impartiti in tali scuole possono essere considerati molto simili a quelli impartiti negli Istituti professionali.

In particolare il caso delle « Scuole professionali femminili » alle quali si accedeva dopo il conseguimento della licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale, è da ritenere il più dimostrativo perchè per esso la durata triennale, si aggiunge agli altri elementi di giudizio che la dovrebbero far considerare alla stregua dei diplo-

mi di qualifica corrispondenti, conseguibili presso gli Istituti professionali alla fine di corsi assolutamente uguali.

Ciò ha comportato la inaccettabile differenza di trattamento tra persone che, dopo aver terminato gli studi di scuola secondaria di primo grado, hanno scelto gli uni o gli altri corsi, diversi unicamente per l'intitolazione della scuola.

Sono numerosissimi i casi segnalati per l'inammissibile sperequazione.

Per tali motivi di equanimità e di eguaglianza di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge, si impone una modifica alla citata legge n. 449.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici della legge 21 aprile 1965, n. 449, sono estesi anche ai titolari dei diplomi rilasciati dalle ex Scuole tecniche e professionali femminili di Stato e legalmente ricosciute, con le stesse modalità e le stesse procedute in essa stabilite. Il termine di applicazione della legge in oggetto, già indicato al 31 dicembre 1965, viene riportato al 31 dicembre 1968.